

## AC 1248

### **Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia**

#### Emendamento all'articolo 10

Al comma 3 aggiungere la seguenti lettere:

c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, dopo le parole "le antenne" sono aggiunte le seguenti "gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica";

d) le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano l'attività di installazione, di modifica e di ampliamento degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica e non sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art 1, comma 2, lett b), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, possono, entro sei mesi dalla medesima data, presentare domanda di riconoscimento dell'abilitazione, corredata di documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, presso le competenti Camere di Commercio;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, la frase "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica si applica la normativa vigente" è soppressa.

#### MOTIVAZIONI

La proposta risulta diretta a risolvere una situazione di vuoto legislativo concernente il riconoscimento e l'abilitazione delle imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica.

L'art. 10 del Decreto, abrogando il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, elimina l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare solo a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, trattandosi di opere tecnicamente riconducibili a tutti gli altri interventi che possono già svolgere gli installatori in conformità alla vigente disciplina sulla sicurezza degli impianti negli edifici.

Tuttavia occorre apportare una specifica integrazione alla norma in esame al fine di renderla coerente con la disciplina organica in materia di installazione di impianti a servizio degli edifici. Al riguardo va ricordato che il D. lgs 198/2010 (di attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni) ha abrogato la Legge 109/91 in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni ma ha mantenuto in vigore il regolamento di attuazione dello stesso (DM 314/92) subordinandolo all'emanazione di un decreto sostitutivo del Ministro dello Sviluppo economico, sino ad ora mai adottato, la cui pubblicazione sarebbe dovuta avvenire entro il 10 novembre 2011. Il Decreto Legge 69/2013,

all'articolo 10, ha abrogato contemporaneamente il DM 314/92 e l'art. 2 del Dlgs 198/2010, che prevedeva la pubblicazione del nuovo decreto, provocando una situazione di sostanziale incertezza legislativa per le imprese del settore che si trovano pertanto prive di una disciplina abilitativa e/o autorizzativa di riferimento.

Tale abrogazione, infatti, non comporta automaticamente l'applicabilità agli impianti telefonici del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (che disciplina in modo organico l'attività di installazione degli impianti negli edifici) e crea di fatto una situazione di totale deregolamentazione dell'attività. In realtà, proprio in considerazione della particolare rilevanza e complessità dell'attività stessa, che riguarda le comuni derivazioni telefoniche e i sistemi per trasmissione dati, risulterebbe opportuno e necessario che le imprese fossero abilitate ai sensi del medesimo DM n. 37/08.

La proposta emendativa, pertanto, è volta a chiarire in via sistematica che la suddetta specifica tipologia di impianti va ricondotta all'interno di quelli disciplinati dall'art. 1, comma 2, lett. b) del DM 37/08 (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere), consentendo alle imprese che operavano nel settore nel rispetto della normativa vigente di ottenere il necessario riconoscimento dell'abilitazione prevista dal DM 37/08.